

Attività di collaborazione per la gestione delle macerie pubbliche dei comuni del cratere e per il conferimento delle stesse presso il sito di Pontignone in attuazione della Legge 190 del 23/12/2014 art. 1, commi 438 e 441.

Comune di SAN PIO DELLE CAMERE (AQ), fraz. di CASTELNUOVO

L'anno 2015 il giorno 15 del mese di APRILE in Fossa (AQ), presso la sede dell'Ufficio Speciale sita in Piazza Gemona n. 1, sono comparsi i Signori:




a) Dott. PAOLO ESPOSITO nato a Chieti il 01/04/1966 C.F. SPSPLA66D01C632H il quale dichiara di intervenire nel presente atto esclusivamente in nome e per conto dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere (C.F. 9306570667), che rappresenta nella sua qualità di Titolare, domiciliato presso la sede dell'Ufficio, Piazza Gemona, 1 Fossa (AQ), di seguito nel presente atto denominato semplicemente "USRC";

b) Dott. RINALDO ANTONIO TORDERA nato a VIGEVANO (PV) il 22/02/1957, in qualità di Amministratore Unico dell'ASM Spa (C.F. 014413740661), con sede in, domiciliato per la carica in Via dell'Industrie snc loc. Bazzano - L'Aquila di seguito nel presente atto denominato semplicemente "ASM";


c) Sig. PIO FENEZIANI nato il 19/01/1958 (C.F. FNZPIO58A19I121V), in qualità di SINDACO del Comune di SAN PIO DELLE CAMERE (AQ), con sede in VIA GRANDE 4 - 67020 SAN PIO DELLE CAMERE (AQ), di seguito nel presente atto denominato semplicemente "COMUNE";

Premesso che

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 67-ter del D.L. 83/2012, conv. in legge n. 134/2012: "A decorrere dal 16 settembre 2012, la ricostruzione e ogni





UFFICIO SPECIALE
U.S.R.C.
UFFICIO SPECIALE
Dott. Paolo Esposito





intervento necessario per favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 sono gestiti sulla base del riparto di competenze previsto dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione, in maniera da assicurare prioritariamente il completo rientro a casa degli aventi diritto, il ripristino delle funzioni e dei servizi pubblici, l'attrattività e lo sviluppo economico-sociale dei territori interessati (...) 2. Per i fini di cui al comma 1 e per contemperare gli interessi delle popolazioni colpite dal sisma con l'interesse al corretto utilizzo delle risorse pubbliche, in considerazione della particolare configurazione del territorio, sono istituiti due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla citta' dell'Aquila e uno competente sui restanti comuni del cratere”;

il medesimo provvedimento, all'art. 67- quinquies, comma 2, ha disposto che: “Fino all'adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti gli interventi relativi agli eventi sismici del 6 aprile 2009, restano efficaci le disposizioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate in attuazione del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, che presentano ancora ulteriori profili di applicabilità”;

- con successivo D.P.C.M. del 10 ottobre 2012, pubblicato in G.U. n. 301 del 28 dicembre 2012, all'art. 2, è stato disposto che: “Le attrezzature necessarie per la rimozione delle macerie poste nella disponibilità del Soggetto Attuatore delle macerie di cui all'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3923 del 18 febbraio 2011 e s.m.i. sono trasferite al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, all'Esercito ed all'ASM, secondo





UFFICIO SPECIALE
Dot. Paolo Esposto



quanto stabilito dall'intesa tra questi ultimi ed il soggetto subentrante nella gestione delle macerie, previo inventario delle attrezzature medesime. La OPCM 4014 del 23 marzo 2012 resta efficace ai sensi del comma 2 dell'articolo 67-quinques del decreto legge 83 del 2012";

- l'art. 1 co. 438 della legge 190 del 23/12/2014 prevede che "per ultimare le attività volte alla rimozione delle macerie nei territori della regione Abruzzo, conseguenti al sisma del 6 aprile 2009, le pubbliche amministrazioni, nell'ambito delle loro competenze istituzionali correlate alle operazioni di movimentazione e trasporto dei materiali derivanti dal crollo degli edifici pubblici e privati, dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti a seguito di ordinanza sindacale, da interventi edilizi effettuati su incarico della pubblica amministrazione, sono autorizzate ad avvalersi dei siti di stoccaggio autorizzati e localizzati in uno dei comuni del cratere che abbiano in disponibilità aree per il trattamento del rifiuto, senza ulteriori oneri a carico del bilancio statale."

- l'art. 1 co. 441 della legge 190 del 23/12/2014 prevede che "al fine di dare attuazione agli interventi previsti dal protocollo d'intesa stipulato con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con la provincia dell'Aquila e con il comune dell'Aquila in data 2 dicembre 2010, e dall'accordo di programma siglato in data 14 gennaio 2013 tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il comune dell'Aquila, concernenti, tra l'altro, le azioni di recupero e riqualificazione ambientale della cava ex Teges in località Pontignone -- Paganica, comune dell'Aquila, le macerie di cui al comma 438 vengono prioritariamente conferite presso l'anzidetto deposito. Il termine di autorizzazione per l'esercizio della cava ex



U.S.R.C.
IL TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE
Dott. Paolo Esposito



AMUNICI

Teges in località Pontignone, fissato dal decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 16 del 6 agosto 2009 e autorizzato in via ordinaria con decreto del soggetto attuatore per la rimozione delle macerie dei materiali derivanti da interventi edilizi privati conseguenti al sisma del 6 aprile 2009, n. 2 del 18 dicembre 2012, è prorogato fino all'esaurimento della sua capacità per la gestione dei rifiuti derivanti dal crollo, dalla demolizione degli edifici pubblici a seguito di ordinanza sindacale, da interventi edilizi effettuati su incarico della pubblica amministrazione e da quelli derivanti da edifici privati, conferiti secondo la classificazione di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Le economie derivanti dal conferimento delle macerie private sono recuperate e destinate alla ricostruzione privata per il finanziamento di ulteriori interventi. I singoli comuni del cratere o il competente Ufficio speciale sottoscrivono apposite convenzioni direttamente con il soggetto gestore dell'impianto ex Teges, per l'espletamento delle attività di selezione, trasporto, conferimento e trattamento delle macerie senza ulteriori oneri a carico del bilancio statale.”

- l'art. 1 co. 440 della legge 190 del 23/12/2014 prevede che “Gli Uffici speciali di cui all'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, incaricati del monitoraggio finanziario e attuativo, si occupano del monitoraggio dei materiali di cui al comma 438, nonché' di quelli derivanti da interventi edilizi privati conseguenti al sisma del 6 aprile 2009. A questo fine, per garantire la tracciabilità dei predetti rifiuti e il monitoraggio delle informazioni relative alla movimentazione degli stessi, i soggetti incaricati dei lavori sono obbligati a registrarsi nella banca dati di gestione delle macerie secondo


June 19
Geo

U.S.R.C.
UFFICIO SPECIALE
IL TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE
Dott. Paolo Esposito

CRATERE
MUNICIPALITÀ

R. L.

modalità che verranno definite con provvedimenti dei responsabili degli Uffici speciali. La mancata o incompleta esecuzione delle comunicazioni relative alla demolizione e rimozione dei materiali derivanti da interventi edilizi privati conseguenti al sisma del 6 aprile 2009 comporta la revoca della quota di contributo finalizzato allo scopo, nonché' la revoca delle autorizzazioni ed abilitazioni al trasporto a carico delle ditte inadempienti."



- con determinazione n. DPC/DA21/48 del 09/04/2015 del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti della regione Abruzzo ASM è stata autorizzata a ricevere presso il sito ex Teges in località Pontignone AQ i prodotti conseguenti alla demolizione identificati con il corrispondente codice C.E.R.



;- alla data odierna occorre programmare la gestione ordinaria delle attività relative alle cd. "macerie pubbliche";

USRE
IL TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE
Dot. Paolo Esposito


in seguito al disastroso sisma aquilano del 2009 molti centri storici ricompresi nel cd. "cratere" sono stati gravemente danneggiati tanto da imporre una cospicua attività di ulteriore programmazione urbanistica;

- detta attività risulta comprendere la "perimetrazione" degli ambiti territoriali interessati dai crolli o danneggiamenti e la pianificazione delle ulteriori attività pertinenti, con specifico riguardo alle attività di ricostruzione, previa, ove occorra, la demolizione degli edifici pubblici pericolanti e di quelli privati previa adozione di ordinanza sindacale;



- il piano di ricostruzione, pertanto, all'interno delle aree comunali delimitate dalla sua "perimetrazione" presuppone un piano delle demolizioni;

- all'esterno della valenza territoriale del piano di ricostruzione le opere di demolizione necessitano comunque di presupposti tecnico giuridici quali condizioni di necessità relative all'adozione del provvedimento di



demolizione su ordinanza sinacale;

- le suddette condizioni, attesa la vastità del territorio ricompreso nel cd. "cratere", impongono l'approvazione di cronoprogrammi aggiornati di volta in volta anche sulla base delle verifiche preliminari alla progettazione;

- sull'area di riqualificazione ex Teges in località Pontignone, gestita dal Comune dell'Aquila, le attività di cui al citato Accordo sono state affidate, per espresso volere tra le parti, al soggetto gestore del servizio pubblico locale in materia di rifiuti urbani ASM SpA;

- a tale proposito, il Comitato dei Sindaci delle Aree Omogenee, con verbale del 6 dicembre 2013, ha espresso la volontà di contribuire all'attuazione dell'Accordo tramite il conferimento e lo smaltimento delle macerie cd.

"pubbliche" nell'area ex Teges, anche nelle more dell'attuazione di ulteriori progetti di riqualificazione sulle aree del "cratere";

MI del USRC
Agli oneri derivanti dalla presente convenzione si fa fronte a valere sulle risorse trasferite sulla contabilità speciale dell'USRC, già stanziata nella voce di Spesa "ulteriori esigenze di carattere obbligatorio art. 1.1 della delibera CIPE 135/2012 così come rimodulata con deliberazione CIPE n° 92 del 17/12/2013 nei limiti di € 1.800.000,00 per ciò che riguarda il Comune di SAN PIO DELLE CAMERE (AQ), fraz. CASTELNUOVO.

Tutto ciò premesso e considerato le Parti convengono e stipulano quanto

segue

Articolo 1 – Finalità e premesse

1. La presente convenzione risponde alla finalità di attuare quanto disposto dall'art. 1 co. 438 e 441 della Legge 190 del 23/12/2014 e in particolare:

- supportare i comuni del cratere nella gestione delle macerie pubbliche e

coordinare le attività, promuovendo la qualità delle stesse, nonché contribuendo alla realizzazione dell'Accordo di Programma sottoscritto in data 14 gennaio 2012 tra il Comune dell'Aquila e il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante all'oggetto "Per la definizione delle azioni necessarie per la gestione delle macerie pubbliche e private conseguenti i crolli e le demolizioni causate dal sisma del 6 aprile 2009 nella Regione Abruzzo".

- Accelerare il processo di ricostruzione procedendo ad una celere rimozione delle macerie che ostacolano la ricostruzione privata e pubblica nei centri storici dei comuni del cratere

2. Il Comune di SAN PIO DELLE CAMERE (AQ) esprime con la sottoscrizione del presente atto parere favorevole a:


a) Conferimento prioritario e smaltimento delle cd "Macerie Pubbliche" conseguenti ai crolli e all'attività di abbattimento degli immobili danneggiati dal sisma del 06/04/2009, nel sito Ex Teges in località Pontignone.

b) Selezione, caratterizzazione, cernita e carico dei materiali in sito da parte di ASM delle cd "Macerie Pubbliche" conseguenti ai crolli e all'attività di abbattimento degli immobili danneggiati dal sisma del 06/04/2009



3. Le premesse sono parte integrante del presente accordo.

Art. 2 – Oggetto

1. Il Comune dell'Aquila con delibera di Giunta 81 del 07/03/2014 autorizza ASM Spa a collaborare con i Comuni del Cratere per la gestione delle macerie pubbliche e lo smaltimento delle macerie cd. "Pubbliche" all'interno dell'Area ex Teges, assicurando:



U.S.R.C.
UFFICIO SPECIALE
Dott. Paolo Esposito



- il regolare svolgimento delle attività in conformità con quanto previsto

dall'Accordo di Programma del 14 gennaio 2012;

- lo smaltimento conforme alle norme di legge vigenti;

- la tracciabilità dei flussi.

In particolare il Comune dell'Aquila, per il tramite del Soggetto Gestore del Sito Ex Teges in località Pontignone (AQ) assicura il necessario supporto alla gestione delle macerie pubbliche nell'area del cratere e in particolare:

- smaltimento

- attività di selezione;

- movimentazione e trasporto;

3. L'USRC provvede ad informare il Comune di L'Aquila del presente Atto e

al rimborso dei costi sostenuti da ASM per lo svolgimento delle operazioni di cui all'oggetto della presente convenzione sulla base dei costi unitari di cui all'articolo 3.


4. ASM, autorizzata con determinazione n°DPC/DA21/48 del 09/04/2015 del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo a ricevere presso il sito ex teges in località Pontignone (AQ) i prodotti conseguenti alla demolizioni identificati con il corrispondente codice CER, si impegna ad adempiere a quanto disposto dalla Delibera di Giunta Comunale del Comune di L'Aquila n°81 del

Art. 3 – Oneri

1. I costi unitari per le operazioni svolte verranno definiti a fronte di invio di dettagliato Piano Finanziario da parte ASM all'USRC.


Pertanto al fine di dare attuazione alla presente convenzione, sulla base di un

quantitativo stimato delle Macerie Pubbliche per il Comune di SAN PIO DELLE CAMERE (AQ) pari a 39.200 tonnellate, l'USRC apposta la somma di € 1.800.000,00 a valere sull'art. 1.1 della delibera CIPE 135/2012 così come rimodulata dalla delibera CIPE 92 del 17/12/2013.



Art. 4 Modalità di svolgimento delle attività e Rendicontazione


1. La movimentazione delle macerie è soggetta alle Disposizioni di tracciabilità di cui all'art. 1 co. 440 della Legge 190 del 23/12/2014 e ai provvedimenti dell'USRC emanati in materia.



2. Nel caso in cui il trasporto sia effettuato da operatori privati su incarico della Pubblica Amministrazione, gli stessi devono operare ai sensi del Decreto legislativo, n. 152 del 03/04/2006 "Norme in materia ambientale" e successive modifiche ed integrazioni, in particolare devono procedere alla caratterizzazione del rifiuto in cantiere, devono essere iscritti all'albo gestori ambientale, devono fornire Formulario Identificazione Trasporto Rifiuti - art. 193 D.Lgs. 152/2006.


3. L'USRC effettua sopralluoghi periodici c/o i siti di intervento e fornisce adeguato supporto all'Ente nelle attività di verifica e controllo dell'attività che viene svolta.

4. Ai fini del rimborso dei costi sostenuti, ASM trasmette al Comune con cadenza trimestrale adeguata documentazione attestante i quantitativi di macerie trattate e nella fattispecie:



- Prospetto riepilogativo e dettagliato dei quantitativi di macerie trattate riferito al Comune e al lotto oggetto di intervento.
- Formulario Identificazione Trasporto Rifiuti - art. 193 D.Lgs. 152/2006.


USRC.
IL TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE
Dott. Paolo Esposito



5. Il Comune entro 15 giorni dalla data di ricevimento della documentazione, attesta il regolare svolgimento delle attività nell'ambito dei progetti di demolizione per pubblica incolumità attuati sul proprio territorio e nell'ambito dei piani di rimozione delle macerie "a terra" e trasmette la documentazione all'USRC.




6. L'USRC, a seguito di istruttoria tecnico - amministrativa provvede entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione da parte del Comune al rimborso in favore di ASM dei costi sostenuti per lo svolgimento delle operazioni oggetto della convenzione.



Art. 5 – Durata e programmazione

1. La presente convenzione ha durata decorrente dalla data di sottoscrizione della stessa e sino al **30/11/2015**.



USRC.
TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE
Dott. Paolo Espasito

Art. 6 – Disposizioni finali

1. ASM può provvedere a fornire agli operatori privati incaricati dalle pubbliche amministrazioni delle attività di abbattimento, selezione delle macerie in sito e trasporto al sito Ex Teges in località Pontignone, apposite linee guida operative per un corretto conferimento del prodotto con particolare riferimento alle presenza di impurità.



Art. 6 – Disposizioni finali

1. Per le eventuali controversie relative all'applicazione del presente Accordo, previo esperimento del tentativo di conciliazione, sarà competente esclusivamente il Foro dell'Aquila.

2. Qualora le disposizioni normative richiamate in premessa dovessero essere novellate, le Parti di impegnano a riconvocarsi per apportare le eventuali modifiche resesi necessarie.

3. La presente convenzione, sottoscritta in tre originali, viene trasmessa al Comune dell'Aquila e sarà sottoposta a registrazione solo in caso d'uso.

L.C.S.

p. l'USRC


Il Titolare - Dott. Paolo Esposito



IL TITOLARE DELL'UFFICIO
SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE
DEI COMUNI DEL CRATERE
Dott. Paolo Esposito



p. ASM Spa

L'Amministratore Unico - Dott. Rinaldo Antonio Tordera



p. il Comune di SAN PIO DELLE CAMERE

Il Sindaco - Sig. Pio Feneziani



USRC
UFFICIO SPECIALE
Dott. Paolo Esposito